



Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA, TRAMITE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI ED ALLOGGI S.A.P. - CIG 92436125EE - ID Sintel 155335511 - Chiarimenti.

NUMERO	DATA	DOMANDA	RISPOSTA
1	02/06/2022	Si chiede cortesemente riferimento prezzario.	Si rimanda a quanto dettagliatamente indicato agli artt. 1 e 8 del Capitolato Speciale d'Appalto oltre che nella restante documentazione di gara.
2	03/06/2022	In fase di pagamento del contributo Anac compare l'errore GAE07. Come mai?	L'errore non dovrebbe più sussistere in quanto la Stazione Appaltante in data odierna ha provveduto al perfezionamento del CIG.
3	06/06/2022	È possibile dichiarare il subappalto qualificante (ovvero subappalto al 100%), compresa la categoria OS 30?	Si rimanda a quanto indicato all'art. 8 del Disciplinare di gara: non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente (OG1) in conformità a quanto previsto all'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. Con riguardo alla categoria OS30, la stessa rientra nei "lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali" o, più semplicemente, "SIOS" (art. 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016).

			<p>A tali lavori, elencati nelle declaratorie delle categorie "super specialistiche" (cfr. allegato A del D.P.R. 207/2010 e dec. MIT n. 248/2016), è riservata una disciplina specifica, qualora di importo superiore al 10% dell'intero appalto.</p> <p>Tuttavia, l'art. 49, comma 2 lettera b) della legge n. 108 del 2021 ha abrogato il comma 5 dell'art. 105 del Codice dei contratti che limitava (fino al 31 ottobre 2021) l'eventuale subappalto di tali lavorazioni al trenta per cento dell'importo delle opere.</p> <p>Si conferma pertanto che, per tale categoria, non esistono limiti al subappalto, il quale dovrà comunque essere qualificante.</p>
4	07/06/2022	In riferimento ai requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale di cui al punto 6.2 del disciplinare di gara, le categorie scorporabili OS6 e OS7 possono essere ricoperte con il possesso della categoria OG1 classifica IV?	<p>Si, in virtù del disposto di cui all'art. 12, comma 2, del D.L. n. 47/2014 convertito in Legge n. 80/2014.</p>
5	10/06/2022	È possibile procedere con subappalto qualificante del 100% delle opere ricadenti nelle categorie OS6 e OS7 (coprendone il relativo importo con la categoria SOA prevalente OG1 classifica V), senza necessità di dover dimostrare i requisiti delle stesse di cui all'art. 6.2	<p>In virtù del disposto di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. n. 47/2014, convertito in Legge 80/2014, l'affidatario in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nella documentazione di gara come categoria prevalente (nella fattispecie OG1) può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni (nella fattispecie categorie</p>

		lett. e) ed f) del disciplinare di gara?	OS6 e OS7) oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
6	10/06/2022	Un operatore economico in possesso dell'attestazione SOA OG1 class IV-bis e OG11 classifica I può partecipare alla procedura di gara come impresa singola applicando il principio di assorbimento con la OG11 delle categorie OS3 e OS30 richieste dal bando?	No. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. n. 248/2016, l'operatore economico in possesso della qualificazione SOA per la categoria OG 11 potrebbe eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. Tuttavia, la somma degli importi di entrambe le categorie OS3 e OS30 previste dal disciplinare di gara ammonta ad € 310.000,00 (importo superiore al limite ammissibile con la classifica SOA I).
7	21/06/2022	È necessario compilare le tabelle di cui ai punti 25 e 26 della domanda di partecipazione (Allegato A) non essendo in possesso delle relative categorie SOA OS6 e OS7 oppure, essendo in possesso della categoria OG1 classifica VI, non occorre compilarle?	Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.L. n. 47/2014, convertito in Legge 80/2014, trattandosi di categorie a qualificazione non obbligatoria, gli importi delle categorie OS6 e OS7 possono essere coperti dalla qualificazione nella categoria prevalente, pertanto, in tal caso, non è necessario compilare le tabelle di cui ai punti 25 e 26 della domanda di partecipazione (Allegato A), ma occorre allegare l'attestazione SOA relativa alla categoria prevalente.
8	21/06/2022	Per la redazione dell'offerta tecnica si deve necessariamente utilizzare il modulo "Allegato E" messo a disposizione con la documentazione di gara o il Concorrente ha la facoltà di utilizzare un format grafico diverso, pur nel rispetto	Si rimanda a quanto dettagliatamente indicato all'art. 15 del disciplinare di gara.

		delle richieste del disciplinare (numero di pagine, altezza font, intestazione ecc...)?	
9	22/06/2022	Un operatore economico in possesso dell'attestazione SOA OG1 class. IV bis, OS30 class. I, OS 28 class. I e OG3 class. III bis, può partecipare singolarmente alla procedura di gara subappaltando le categorie scorporabili OS6, OS7 e OS3 come subappalto qualificante?	Sì. In virtù del disposto di cui all'art. 12, comma 2, lett. a) della Legge n. 80/2014, l'affidatario in possesso della qualificazione nella categoria di opere indicate nella documentazione di gara come categoria prevalente (nella fattispecie OG1), fatto salvo quanto previsto dalla lett. b) dell'art. 12 comma 2 della Legge n. 80/2014, può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni (nella fattispecie categorie OS6 e OS7) oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Per quanto concerne, invece, la categoria scorporabile OS3, trattandosi di categoria "a qualificazione obbligatoria", se l'appaltatore non è qualificato per eseguirla direttamente, ai sensi dell'art. 12 comma 2 lett. b) della Legge n. 80/2014 deve necessariamente subappaltarla ad un soggetto abilitato (subappalto "qualificante" o "necessario").
10	23/06/2022	Per la redazione dell'offerta tecnica si ha l'obbligo di compilare direttamente l'Allegato E oppure vi è la facoltà di adattare il suo contenuto ad un format più grafico?	L'Amministrazione ha predisposto il modello di offerta tecnica di cui all'Allegato E allo scopo di semplificare la presentazione dell'offerta tecnica da parte dei concorrenti. Ciascun concorrente potrà tuttavia adattare il suo contenuto ad un format grafico diverso, purché rispettoso di quanto previsto dall'art. 15 del disciplinare di gara. L'operatore

			economico deve, in particolare, allegare una relazione tecnica consistente in un file formato "zip" ovvero "rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione (firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma), costituita da max 20 pagine, formato A4, con carattere non inferiore a 12.
11	24/06/2022	È possibile partecipare alla procedura di gara con l'attestazione SOA per la sola categoria OG1 classifica III bis, dichiarando il subappalto per tutte le altre categorie?	Sì. Si rimanda a quanto precisato nelle precedenti faq.
12	27/06/2022	In merito al punto A.2 del modello di offerta tecnica (Allegato E), com'è possibile definire l'uso di particolari misure o dispositivi di sicurezza per la tutela dei lavoratori o l'uso di materiali supportati da idonea certificazione CAM se, trattandosi di manutenzione, non è possibile sapere le lavorazioni che si andranno ad eseguire?	Le lavorazioni che si andranno ad eseguire sono quelle indicate al punto 3 del disciplinare di gara e all'art. 1 del capitolato speciale d'appalto. Al punto A.2 del modello di offerta tecnica occorrerà indicare le eventuali migliorie organizzative che si intendono adottare relativamente a misure o dispositivi di sicurezza per la tutela degli operatori e degli utenti interferenti, a mezzi ed attrezzature a basso impatto ambientale e ridotto consumo di elettricità/carburante e a materiali supportati da idonea certificazione CAM.

Lissone, 28/06/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
DR. ELIO BASSANI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.